

Archivio di Stato di Firenze, Miscellanea Medicea 355, inserto 4

Articoli et statuti della guardia Alemana del Serenissimo Gran Duca di Toscana che per il nobile et strenuo Signore Francesco de Trautmstorff signore di Naibergh, Fraientur et Castelalt Capitano della prefata guardia sono stati confermati.

1. Prima principalmente debbono obligharsi con giuramento al Serenissimo Signor Don Francesco de' Medici Gran Duca di Toscana et al Capitano che sarà stabilito dalla prefata Altezza fino a tanto che piacerà a Sua Altezza servirsi di loro si calculi mese per mese giorni 30. Obligandosi eglino a servire con quella sinciera et candida fede che si ricerca a fidelissimi servi et similmente tutti li offitiali che dependerano dal prefato signor Capitano di obbedirli in tutto quello che sarà lor comandato conveniente alla militia, sieno nobili o ignobili o di che grado si sieno et questo senza contraditione alcuna. Anzi servire contro gl'inimici di giorno et di notte per terra o per mare o dove a Sua Altezza havessi di bisogno.
2. Se uno o più di essi con il disubidire contrafaciessi quell tale secondo il giuditio del Magistrato debba esser castigato et punito conforme alli seguenti articoli.
3. Che ciascheduno si debba guardare di non bestemmiare il nome de Dio o li sua Santi, et chi contrafaciessi debba esser castigato di pena corporale.
4. Le donne di parto et gravide, fanciulle et huomini d'età et quelli che non fussino pervenuti ancora a poter maneggiare arme, così anco preti, o altri religiosi, che fussino per servitio della Chiesa tutti quanti debbino essere rispettati et riguardati. Altimenti sieno castigati pena corporali come è detto.
5. Che il Capitano habbia libera facultà di poter levare et metter li sua offitiali.
6. Che nessun soldato si possa partire dal servitio senza mettere prima uno scambio purché piaccia al Signor Capitano overo con buona gratia del prefato Signior Capitano et se uno o più di loro sene andassi con Dio defraudando o portando via cosa alcuna di Sua Altezza habbia perso totalmente il suo honore, et sia publicato come traditore ladro et assassino.
7. Che per il giuramento che hanno non debbino fare consulta o congregatione alcuna senza consenso del Capitano, né debbino ancora senza saputa o consenso del prefato Signor Capitano supplicare a loro Altezze o procurare con le prefate Altezze cosa alcuna, et chi di loro contrafaciessi sia incorso d'haver rotto il giuramento oltra l'esser castigato pena corporali.
8. Se nessun di loro facessino rissa o quistione alcuna habbino da esser castigati et puniti secondo il giuditio et parere del Capitano.
9. Se qualcuno di essi fussi consapevole di tradimento alcuno over congiura contra a loro Altezze o del lor Capitano o loro offitiali sia obligato per il suo giuramento subito di rivelarlo al lor proposto acciò possa rimediare a tale inconveniente.

10. Et se alcuno fussi chiamato alla guardia et non comparissi habbi d'esser castigato secondo il giuditio del loro Magistrato et Offitiali et se uno si partissi dalla detta Guardia senza licentia del caporale debba senza rimessione alcuna essere condannato, né possa mettere alla detta guardia scambio alcuno senza licentia sua.
11. Se il proposto volessi fare prigione qualche soldato disubidiente che nessun di loro si debba intermettere o contravenire. Anzi prestarli aiuto et spalla, et se anco detto Proposto gli fussi intrattenuto, o impedito alcuno prigione, quell tale che impedissi sia castigato et incorso nella medesima pena.
12. Che nessun soldato con l'altro si possa forzare a giocare a credenza et che non debba giocare se non tanto quanto habbi denari contanti et chi perdessi a credenza non possa essere adstretto a pagar più che la somma di uno fiorino, et che nessun di loro possino né debbino giocare fuori della loro natione, et questo per manco romori o tumulti.
13. Che ciaschedun di essi si debbino riguardare di imbricarsi et così d'altri vitii disonorevoli et colui che movessi romori o facessi questione alcuna in detta imbrachezza debba esser castigato come se fussi stato sobrio, non se li admettendo scusatione alcuna.
14. Nessuno nelle hosterie taliane non possa né debba mangiare né bere se non tanto quanto possa spendere et pagare di denari contanti et contrafaciendo sarà castigato dal Capitano senza remessione alcuna.
15. Chi havessi parole o differentia alcuna con qualche italiano non si debba placare né accordare o comporre seco senza saputa del Capitano et chi contrafaciessi sarà castigato secondo gli statuti loro.
16. Che nessuno non faccia questione o rissa alcuna in Fiorenza o fuor di Fiorenza sotto pena corporale.
17. Et perché la mente di Sua Altezza che sia franchigia nel suo palazzo su la piazza, et tanto quanto può veder con gl'ochi, però se qualcheduno rompessi la franchigia anco nelli loro alloggiamenti sia castigato senza remissione alcuna.
18. Che nessun di loro la notte non possino dormire lontano dalla loro insegna, o dove fussino ordinati senza expressa licentia del Capitano.
19. Che tutti li soldati sonato l'Ave Maria debba havere apresso di sé o nel suo quartiere la sua Alabarda, et chi fussi trovato senza essa sia castigato dal proposto.
20. Che nessun partendosi di palazzo o pure attraversando la piazza per sua o altri negotii debba haver sempre apresso di sé la alabarda, tenendone buona custodia, et chi contrafarà ne sarà condannato.
21. Nessun soldato sonato hore dua di notte non possa star furo del palazzo, se già non fussi per servitio di Sua Altezza et chi contrafaciessi ne sarà castigato.

22. Tutti li soldati sieno vigilanti in haver in buona custodia il foco et lumi, et se alcuni di essi si partissi dall'Alloggiamento overo si mettessi a dormire et lassassi il lume acceso, et che ne apportassi danno alcuno, sarà castigato pena corporale et della vita.
23. Principalmente farete con le vostre moglie overo concubine che tengino in buona custodia et puliti li pozzi et sia homo o donna che fussi trovato che con lavar panni o altro inturbidassi o guastassero detti pozzi, sia condannato di pena corporale.
24. Che se il Capitano oltra li sopra detti capitoli comandasse più o meno colui che contrafaciessi sia condannato di pena corporale.
25. In cui alloggiamento il fuoco si sollevasse et havessi fatto danno alcuno, per colpa et negligentia sua, quei tali habbino a esser condannati senza remissione alcuna.
26. Che tutti tengino puliti li loro acquai, et ogni luogo et che né di notte né di giorno buttino fuora sporcitia alcuna o altra immonditia, altrimenti ne saranno condannati.
27. Che tengino pulito et netto li loro alloggiamenti et tutto il palazzo et che tutta la spazzatura la portino in Arno, et se alcuno di loro sarà trovato in fallo, o incolpatone, sarà condannato di pena corporale.
28. Che di notte nessuno possa andare et vadi nell'alloggiamento del altro, che havessi moglie o concubina essendo il marito o l'huomo su la guardia o in servitio di Sua Altezza sotto la pena corporale.
29. Et all'incontro le lor moglie o concubine non si debbino partire di notte (essendo li lor mariti in servitio del loro patrone) fuora delli loro alloggiamenti, sotto pena d'essere scopate.
30. Et se cosa alcuna in questi articoli o statuti fussi dimenticata o vero non compresavi, si habbino d'osservare le leggi imperiali della Militia.
31. Se fussi qualch'uno che non intendessi questi articoli, o statuti, vadi allo Sculdascio, che da lui ne sarà informato, et ne haverà piena notitia.
32. Se cosa alcuna in questi articoli si fussi tralasciato, o dimenticato, che il sudetto Capitano habbi authorità di crescerli o diminuirli.
33. Per ultimo et concludentemente se uno o più di loro contrafaciessi alli sudetti articoli saranno condannati et castigati senza remissione alcuna.